

BOZZE DI STAMPA

9 settembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110,
recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento
dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (1611-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

1.3

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

1.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 1.

1.5

FURLAN

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In mancanza di intesa entro dieci giorni dalla proposta, la nomina può essere effettuata previa deliberazione motivata del Consiglio dei ministri che dia conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza».

1.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

1.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.9

FURLAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in».

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita», con le seguenti: «d'intesa con».

1.11

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

1.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

1.13

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 2.

1.16

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2.

1.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «Il commissario assume,», aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

1.19

FURLAN

Al comma 2, dopo le parole: «tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che gli atti di straordinaria amministrazione che comportino impegni pluriennali di spesa ovvero modifiche strutturali dell'organizzazione dell'Agenzia sono adottati solo previo parere obbligatorio del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro dieci giorni dalla relativa richiesta. Il commissario trasmette altresì una relazione mensile al Ministro della salute e alla Conferenza sullo stato delle attività».

1.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.21

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario», con le seguenti: «al Presidente che decade all'atto di insediamento del commissario».

1.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.24

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.25

FURLAN

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dopo un periodo massimo di tre mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento del Presidente e del Direttore generale nominati secondo le procedure ordinarie. È fatto espresso divieto di proroga del mandato commissariale».

1.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2025», con le seguenti: «30 settembre 2025».

1.27

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.29

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile.».

1.30

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile.».

1.31

FURLAN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini della tempestiva ricostituzione degli organi, i termini dei procedimenti di nomina del Presidente e del Direttore generale sono ridotti della metà. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall'adozione del presente decreto, si applica il meccanismo del silenzio-assenso delle amministrazioni concertanti e della Conferenza permanente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge.

2-ter. Il commissario adotta entro trenta giorni dall'insediamento un piano di attività con obiettivi misurabili e cronoprogramma. Presenta una re-

lazione mensile di avanzamento al Ministro della salute e alla Conferenza permanente e, al termine del mandato, una relazione finale alle Camere e alla Conferenza.».

1.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 3.

1.33

FURLAN

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il commissario è scelto mediante procedura comparativa pubblica tra candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno dieci anni di esperienza dirigenziale in ambiti di sanità pubblica o management sanitario complesso, ovvero in materia di HTA, ECM o sanità digitale;

b) titolo di laurea magistrale e formazione specifica in organizzazione e management sanitario o diritto sanitario;

c) assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione;

d) assenza di conflitti di interessi diretti o indiretti con soggetti erogatori, fornitori o enti vigilati negli ultimi tre anni;

e) pubblicazione del *curriculum vitae* analitico e di una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse.

3-bis. La nomina è preceduta da un avviso pubblico di manifestazione d'interesse della durata di sette giorni, al termine del quale il Ministro della salute forma una *short-list* motivata di almeno tre profili. Il commissario esercita il mandato in regime di esclusività e non può cumulare altri incarichi retribuiti, pubblici o privati, salvo attività di docenza universitaria. Resta ferma l'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.34

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curricula sono pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curricula saranno pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «indipendenti e in assenza di conflitto di interesse».

1.37

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «, indipendenti e in assenza di conflitto di interesse,».

1.38

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico,».

1.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico».

1.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione».

1.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione», con le seguenti: «dipendenti dalla pubblica amministrazione».

1.42

FURLAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

1.43

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.46

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.47

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario, se dipendente pubblico all'atto della nomina, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. Inoltre, qualora il commissario, all'atto della nomina, abbia altro incarico in corso, non può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2.».

1.48

FURLAN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Costituiscono conflitto di interessi, ai fini del presente articolo, anche incarichi in strutture accreditate con il Servizio sanitario naziona-

le, consulenze a imprese fornitrici di dispositivi, tecnologie digitali o servizi oggetto di programmazione dell'Agenzia, nonché partecipazioni societarie rilevanti superiori all'1 per cento detenute o incarichi ricoperti negli ultimi trentasei mesi».

1.49

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il commissario alla fine del mandato presenta un resoconto sull'attività svolta al Ministro della salute il quale trasmette alle Camere entro il 30 gennaio 2026 una relazione sui risultati raggiunti.».

1.50

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 4.

1.51

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 4.

1.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 30 per cento del compenso».

1.53

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del compenso».

1.54

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del compenso».

1.55

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Presidente e del Direttore generale con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

- a) laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
- c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. Gli incarichi sono rinnovabili una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente o il Direttore generale decadono automaticamente dall'incarico:

- a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;

b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.56

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Presidente con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

a) laurea magistrale o specialistica;

b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;

c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente decade automaticamente dall'incarico:

a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;

b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.57

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Direttore generale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

- a) laurea magistrale o specialistica;
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
- c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico:

- a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
 - b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
 - c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».
-

1.58

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 5.

Art. 2

2.100

ZULLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «stante la natura di extraterritorialità della struttura,» e, dopo le parole «all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG)», inserire le seguenti: «di cui all' Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede stipulato in data 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187,».

2.1

FURLAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La quota di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alla riparametrazione delle retribuzioni tabellari del personale dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con le corrispondenti retribuzioni tabellari dei dipendenti del Servizio sanitario nazionali, come previsto nei CCNL vigenti.»

2.2

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.»

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MAGNI, FURLAN, MAZZELLA, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù" (A.S. 1611);

premesso che:

il rafforzamento di singole strutture di eccellenza rappresenta un intervento positivo e necessario, ma non sufficiente ad affrontare le criticità che interessano l'intero sistema pediatrico nazionale;

secondo le più recenti analisi della Fondazione GIMBE, il settore pediatrico pubblico versa in condizioni di grave criticità, determinate da una significativa carenza di Pediatri di Libera Scelta (PLS) e da un insufficiente finanziamento dei reparti pediatrici e neonatali;

al luglio 2025 si registra una carenza di almeno 502 PLS, destinata ad aggravarsi con il pensionamento stimato di circa 2.600 professionisti entro il 2028, con conseguenze potenzialmente drammatiche sulla continuità dell'assistenza pediatrica;

inoltre, difficoltà di accesso alle cure pediatriche sono segnalate in tutte le regioni, con sovraccarichi di assistiti per i pediatri, carenze organizzative delle aziende sanitarie locali e ritardi nell'erogazione di cure tempestive a molte famiglie;

considerato che:

l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN);

il principio di universalità che ispira il SSN richiede che le risorse pubbliche siano allocate in modo equo e trasparente, nell'interesse dell'intera cittadinanza, così da garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso a cure di qualità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla condizione sociale;

il sostegno a singole realtà di eccellenza, pur meritevole, non può sostituire una strategia organica di investimento volta a rafforzare l'intera rete pediatrica pubblica, sia ospedaliera sia territoriale, al fine di superare le attuali criticità e assicurare standard uniformi di assistenza sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, interventi specifici e adeguati finanziamenti volti a potenziare l'assistenza pediatrica pubblica, con particolare attenzione ai reparti ospedalieri e alla medicina territoriale, secondo criteri di equità, trasparenza e proporzionalità rispetto ai fabbisogni assistenziali;

a salvaguardare il ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale, orientando le politiche di finanziamento in una prospettiva di sistema, capace di garantire la piena capacità di risposta dell'assistenza sanitaria pediatrica pubblica.

EMENDAMENTO

Art. 2-*bis*

2-*bis*.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo

ORDINE DEL GIORNO

G2-*bis*.100

GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 1° agosto 2025 n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, A.S. 1611-A;

premesso che

il disegno di legge in esame reca disposizioni finalizzate a rafforzare l'attività svolta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto tecnico operativo alle politiche statali e regionali di Governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali ed alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

premesso altresì che

l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% per il 2023 e 2024), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-*bis*, ha reso necessario individuare diverse modalità di ripartizione delle stesse atteso che trattasi di risorse già incluse nel finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale e quindi preordinate alla erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. A tal fine, il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2023, affidando al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "*tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome*";

considerato che

alla luce di tutto quanto sopra, ed in particolare per moderare le molteplici criticità che annualmente emergono tra le regioni in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, si ritiene opportuno suggerire un intervento normativo che rinnovi anche nel 2025 le modalità di ripartizione già seguite negli ultimi anni richiamando i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

impegna il Governo

a rinnovare anche per il 2025 le modalità di ripartizione delle quote premiali di cui in premessa richiamando i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

EMENDAMENTI

2-bis.0.100 (già 2.0.1)

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per il finanziamento dell'Istituto Giannina Gaslini)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell'Istituto Giannina Gaslini, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Istituto Giannina Gaslini»

2-bis.0.101 (già 2.0.2)

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Meyer)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell'Ospedale pediatrico Meyer, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Consequentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale pediatrico Meyer»

2-bis.0.102 (già 2.0.3)

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall' Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Consequentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon »

2-bis.0.103 (già 2.0.4)

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale infantile Regina Margherita)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale infantile Regina Margherita.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall' Ospedale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Consequentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ospedale infantile Regina Margherita»

2-bis.0.104 (già 2.0.5)

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per il finanziamento IRCCS materno infantile Burlo Garofolo)

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire l'attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall' IRCCS.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo»*
